

115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni

Art. 115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Articolo vigente |red

Art. 115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni

1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.
2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.
3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguiere l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2394 del codice civile.

la giurisprudenza |green

Documenti collegati:

115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni

115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni

Art. 115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 Art. 115 Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni 1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello